



**OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI LEGGE
IN DISCUSSIONE AL SENATO
“Pesca nelle acque interne”
N.695
(Campari e Bossi).**

Audizione 28.11.2018

Riflessioni:

Non possiamo che condividere nel suo complesso la proposta di legge n.695 che ha come obiettivo una nuova disciplina in materia di pesca professionale nelle acque interne, a superamento della Legge 1604/1931, il tutto con lo scopo di riordinare le tante norme regionali nate negli anni su delega statale, che hanno creato frammentarietà normativa.

La proposta di legge quadro è per certi versi innovativa ed inserisce nuove regolamentazioni. Distaccandosi dalla vecchia norma, la fauna e ambiente non sono più considerati come “res nullius” bensì *bene comune*, tanto da essere definiti ed inquadrati come un *patrimonio indisponibile dello Stato*.

Coldiretti quale associazione che tutela e rappresenta i produttori ittici professionali sia della pesca che dell’acquacoltura, ha analizzato il documento al fine di evitare che dietro ad alcune attività di pesca sportiva o ricreativa si possano celare vere e proprie azioni professionali, in concorrenza con i pescatori che fanno, di tale attività, un lavoro primario. Vogliono, con tale richiamo, evitare gli stessi problemi che sono già presenti copiosamente a mare e nelle sacche prospicienti il mare aperto, dove, alcuni segmenti di pesca ricreativa e sportiva, svolgono una diffusa e malcelata attività professionale concorrente la piccola pesca artigianale, questa a causa della possibilità di utilizzare, da parte dei pesatori sportivi, attrezzi di pesca tipici delle attività professionali, che le norme vigenti contengono solo nell’utilizzo del numero.

Trattando inoltre di repressione del bracconaggio siamo convinti che andrebbe eliminata la possibilità di pescare o raccogliere quelle specie che nell’habitat attualmente non esistono, se non a seguito di attività di allevamento oppure per quelle specie che sono soggette a protezione particolare (es.: molluschi bivalvi, storioni, anguille, ecc..)

La pesca ricreativa illegale si manifesta in maniera più accentuata in alcune regioni del nostro Paese sulle quali va posta una particolare attenzione. Attività quelle di controllo e repressione che rientrano nel contesto delle “politiche comunitarie della pesca” attuate per tutto il settore, compreso quello marittimo. Come è noto la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (inquadrata ai sensi delle norme denominate INN - Reg. UE n.1005/2008 e segg.), oltre a provocare il depauperamento degli stock ittici, può distruggere gli habitat, può creare distorsioni nella concorrenza. La richiesta di particolare attenzione che proviene dai professionali nasce dal fatto che, se non repressa, la pesca illegale pone i pescatori e gli allevatori in una condizione di svantaggio.



La proposta di Legge comunque semplifica le procedure amministrative e di contro crea nuove opportunità di lavoro turistico-ricreative che sono un modo importante di valorizzare il territorio ed un modo per dare sostenibilità al contesto sociale delle aree palustri, lacustri, e fluviali.

Leggendo la proposta nascono dubbi circa il fatto se l'attività di acquacoltura in acque dolci rientrino o non rientrino nelle competenze di questa norma, essendo citate all'art.4, titolo "competenze"; il dubbio emerge dal fatto che nell'articolato le problematiche connesse acquacoltura, dopo essere state sommariamente accennate, non vengo poi più trattate.

=°=°=°=°=°=

Proposta:

parola o frase da elidere: ~~parola~~
parola o frase da inserire: **parola**

Art. 1 (Finalità e principi generali)

Comma 4. E' fatto divieto assoluto di ... Deroga temporanea a tale divieto **può essere** fatta per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, legate al commercio o al loro consumo o a tradizioni locali, **fatta sempre eccezione per i molluschi bivalvi**; la deroga è valida fino all'emissione dei regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti,

N.B.: *la proposta di emendamento è utile per contrastare il bracconaggio nelle aree lagunari e nelle valli ove esiste la venericoltura, tipica attività di allevamento. Infatti autorizzare la raccolta, anche in aree circostanti gli specchi acquei adibiti ad allevamento impedisce ogni possibilità di controllo.*

Art. 3 (Licenza di Pesca)

Comma 2. a) tipo "A" per l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge

N.B.: *Nella sviluppo della norma non sono citati gli attrezzi di pesca professionale che vengono qui richiamati*

Art. 6 e 7 (Associazioni di Pesca)

N.B.: *nei requisiti manca la definizione Associazione di Pesca professionale*

Art. 5 (Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutico in acque interne **e mare:** "Tavolo-Blu")



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

Comma 1. Presso il Ministero delle Politiche, il Comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico in acque interne **e mare**, di seguito “Tavolo-Blu”, con compiti della fauna ittica e dell’esercizio della pesca sportivo-ricreativa in acque interne **e in mare**. Compito del “Tavolo Blu” è altresì valorizzare e sviluppare la pesca ricreativa

Comma 3. AGGIUNGERE **b-bis)- a rappresentare le associazioni presenti ed operanti sul territorio regionale o provinciale per le attività ittiche in acque interne, si prevedono tre rappresentanti dei produttori ittici professionali, uno per le associazioni delle imprese di pesca, uno per le associazioni delle imprese dell’acquacoltura ed uno per le cooperative della pesca e acquacoltura.**

N.B.: *nel tavolo della pesca professionale per le attività marittime, il c.d. “Tavolo Permanente della Pesca e Acquacoltura” presso il MIPAAFT, siede anche il rappresentante della pesca sportiva e ricreativa; questo serve a bilanciare gli interessi fra i due comparti, pertanto a similitudine di questo organismo una egual soluzione dovrebbe essere adottata anche nel caso del c.d. “Tavolo Blu”.*

Art. 10 (Affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie)

Comma 1 La concessione o la gestione di ambiti fluviali e lacuali, **ad eccezione di quelli ricadenti nelle “acque principali” di tipo C ex art. 11 comma 1.,** ai fini del miglioramento della pescosità

N.B.: *nelle acque di tipo C è prevalente l’attività professionale, pertanto il rilascio di concessioni sottrae spazi vitali alla pesa professionale (es.: lagune, valli, aree di delta, foci). Solo in tali tipi di acque le concessioni tolgono spazio vitale alle attività professionali..*